

Pubblicato il 04/07/2019

N.04539 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 06360/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6360 del 2019, proposto da

Maddalena Rufo, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso, Comitato Scientifico, Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del Legale Rapp.Te pro tempore non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Lucia Taverna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .

Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto

che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre. Nonchè ove fosse interpretato nel senso di autorizzare illegittimamente la collegialità virtuale tanto che a pag. 1 del verbale si legge che alcuni presidenti di sottocommissioni erano presenti “virtualmente” via Skype

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 25 febbraio 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .

Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del

percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile

2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.

Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

Ritenuto di valutare l'istanza ai sensi dell'art. 116 comma 2 in sede di udienza pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza pubblica del 17 marzo 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO